



# Procedura Internal Dealing

Cerved Information Solutions S.p.A.



## Indice

1	Finalità .....	3
2	Soggetti Rilevanti e Persone Strettamente Associate.....	3
3	Fattispecie oggetto dell'obbligo di comunicazione da parte dei soggetti rilevanti e delle persone loro strettamente associate .....	4
4	Obblighi informativi a carico dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Associate, termini e modalità .....	6
5	Accettazione della Procedura di <i>Internal Dealing</i> e obblighi dei Soggetti Rilevanti .....	7
6	Limitazioni al compimento di operazioni effettuate dai soggetti rilevanti (" <i>black-out periods</i> ") .....	7
7	Soggetto preposto .....	8
8	Trattamento dei dati personali .....	9
9	Modifiche e integrazioni .....	9
10	Efficacia e sanzioni.....	9
11	Allegato 1 .....	11
12	Allegato 2 .....	13

## 1 Finalità

Il presente documento contiene la procedura ("**Procedura di Internal Dealing**") volta a disciplinare gli obblighi di informazione inerenti le operazioni compiute dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Associate (come definite nel successivo art. 2) aventi ad oggetto azioni di Cerved Information Solutions S.p.A. ("**Cerved**" o la "**Società**") ovvero strumenti derivati o altri strumenti finanziari collegati alle azioni della Società, al fine di assicurare la massima trasparenza informativa nei confronti del mercato e delle autorità competenti, nonché le limitazioni al compimento di tali operazioni da parte dei Soggetti Rilevanti.

La Procedura di *Internal Dealing* è adottata ai sensi della, e in conformità alla, disciplina legislativa e regolamentare vigente in materia di *internal dealing* (la "**Normativa Internal Dealing**"), di cui:

- all'art. 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato ("**Regolamento sugli Abusi di Mercato**" o "**MAR**")<sup>1</sup>;
- al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/522 della Commissione del 17 dicembre 2015 (il "**Regolamento 2016/522**");
- al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione del 10 marzo 2016 (il "**Regolamento 2016/523**" e, congiuntamente al Regolamento 2016/522, i "**Regolamenti di Esecuzione**"); e
- all'art. 114, comma 7, del D. Lgs. 58/1998 (come successivamente modificato e integrato, il "**TUF**") e al Regolamento adottato con la Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999 (come successivamente modificato e integrato, il "**Regolamento Emittenti**" e unitamente al TUF, la "**Normativa Italiana**").

Le norme contenute nella Procedura di *Internal Dealing* hanno carattere di disposizioni cogenti e inderogabili al cui rispetto sono tenuti i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Associate.

L'ottemperanza alle disposizioni contenute nella presente Procedura di *Internal Dealing* non solleva, in ogni caso, i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Associate dall'obbligo di rispettare le altre norme di legge e di regolamento vigenti in materia, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative agli obblighi di comunicazione per le partecipazioni rilevanti, quelle inerenti agli abusi di mercato e all'abuso di informazioni privilegiate, nonché ogni altra normativa applicabile.

## 2 Soggetti Rilevanti e Persone Strettamente Associate

2.1 Ai sensi dell'art. 19, paragrafo 1 dell'art. 3, paragrafo 1, punto 25, della MAR, sono "**Soggetti Rilevanti**" le seguenti persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione all'interno della Società:

- a) i componenti dell'organo di amministrazione o di controllo della Società;

---

<sup>1</sup> Al fine di garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale a talune disposizioni della MAR, il legislatore nazionale aveva conferito una delega legislativa al governo – contenuta nell'art. 1, comma 1, della legge n. 114 del 9 luglio 2015 – fissando i principi e i criteri direttivi dell'intervento attuativo della normativa primaria. Tale delega è già scaduta alla data odierna. Inoltre è attesa una modifica del Regolamento Emittenti da parte di Consob.

- b) gli alti dirigenti che, pur non essendo membri degli organi di cui alla lettera a), abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive della Società.

**2.2** Sono “**Persone Strettamente Associate**” in relazione ai Soggetti Rilevanti, ai sensi dell'art. 19, paragrafo 1 e dell'art. 3, paragrafo 1, punto 26 della MAR:

- a) un coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale;
- b) un figlio a carico ai sensi del diritto nazionale;
- c) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione in questione; o
- d) una persona giuridica, trust o società di persone, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da una persona che svolge funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o da una persona di cui alle lettere a), b) o c), o direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona.

**2.3** La Società redige e tiene costantemente aggiornato un elenco dei Soggetti Rilevanti e delle rispettive Persone Strettamente Associate (l'“**Elenco**”).

**2.4** Ogni variazione nell'individuazione dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Associate dovrà essere approvata dal Consiglio di Amministrazione.

### **3 Fattispecie oggetto dell'obbligo di comunicazione da parte dei soggetti rilevanti e delle persone loro strettamente associate**

**3.1** La Procedura di *Internal Dealing* si applica alle operazioni compiute per conto dei Soggetti Rilevanti e/o delle Persone Strettamente Associate aventi ad oggetto le quote o i titoli di credito della Società o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati (collettivamente, le “**Operazioni**”).

**3.2** Per “*strumenti finanziari collegati alle azioni della Società*” si intendono:<sup>2</sup>:

---

<sup>2</sup> La MAR non dà una definizione degli strumenti collegati ai fini delle previsioni di cui all'art. 19, paragrafo 1, della MAR, ma solo ai fini delle previsioni di cui all'art. 5 della MAR. Per contro, l'art. 152 *sexies*, primo comma, lettera b) del Regolamento Emittenti definisce gli strumenti finanziari collegati alle azioni come segue: “*gli strumenti finanziari collegati alle azioni della Società, quali:*

- b1) gli strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di sottoscrivere, acquistare o vendere le azioni;*
- b2) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni o scambiabili con esse;*
- b3) gli strumenti finanziari derivati sulle azioni;*
- b4) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni;*
- b5) le azioni quotate emesse da società controllate dall'emittente quotato e gli strumenti finanziari di cui alle lettere da b1) a b4) ad esse collegati;*

- a) *gli strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di sottoscrivere, acquistare o vendere le azioni;*
- b) *gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni o scambiabili con esse;*
- c) *gli strumenti finanziari derivati sulle azioni;*
- d) *gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni;*
- e) *le azioni quotate emesse da società controllate dall'emittente quotato e gli strumenti finanziari di cui alle lettere da b1) a b4) ad esse collegati;*
- f) *le azioni non quotate emesse da società controllate, quando il valore contabile della partecipazione nella società controllata rappresenta più del 50% dell'attivo patrimoniale dell'emittente quotato, come risultante dall'ultimo bilancio approvato, e gli strumenti finanziari di cui alle lettere da b1) a b4) ad esse collegati."*

**3.3** Ai fini di quanto stabilito nel precedente paragrafo 3.1, le Operazioni comprendono, in via esemplificativa e non esaustiva:

- a) la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Associata (ad eccezione della cessione in garanzia di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione in garanzia o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia);
- b) le operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Associata a un Soggetto Rilevante, anche quando è esercitata la discrezionalità;
- c) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, se (i) il contraente dell'assicurazione è un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Associata a un Soggetto Rilevante, (ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente, e (iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati da tale assicurazione o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione;
- d) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- e) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a un Soggetto Rilevante o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- f) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- g) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- h) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell'emittente interessato o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse;
- i) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant;
- j) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;
- k) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito dell'emittente interessato, compresi i credit default swap;

---

*b6) le azioni non quotate emesse da società controllate, quando il valore contabile della partecipazione nella società controllata rappresenta più del 50% dell'attivo patrimoniale dell'emittente quotato, come risultante dall'ultimo bilancio approvato, e gli strumenti finanziari di cui alle lettere da b1) a b4) ad esse collegati."*

---

- l) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- m) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- n) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- o) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 della MAR;
- p) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), se così previsto dall'articolo 19 della MAR;
- q) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Associata a un Soggetto Rilevante, se così previsto dall'articolo 19 della MAR;
- r) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Associata a un Soggetto Rilevante;
- s) l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito dell'emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.

**3.4** Ai fini di quanto stabilito al paragrafo 3.1, si considerano le Operazioni effettuate per conto dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Associate il cui ammontare complessivo, cumulato in un anno solare e sommato senza compensazione, sia pari o superiore a Euro 5.000 (cinquemila)<sup>3</sup>.

**3.5** Ai fini di quanto stabilito al paragrafo 3.1, non si tiene conto delle Operazioni effettuate per conto dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Associate il cui importo complessivo non raggiunga Euro 5.000 (cinquemila)<sup>4</sup> entro la fine dell'anno solare, calcolato sommando senza compensazione l'ammontare delle Operazioni effettuate per conto dei Soggetti Rilevanti e quelle effettuate per conto delle Persone Strettamente Associate. Successivamente a ogni comunicazione non sono comunicate le Operazioni il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore di ulteriori Euro 5.000 (cinquemila) entro la fine dell'anno solare. Per gli strumenti finanziari collegati, l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti;

## **4 Obblighi informativi a carico dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Associate, termini e modalità**

**4.1** I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Associate comunicano a Consob e alla Società, e in particolare alla funzione Affari Societari, le Operazioni effettuate per loro conto entro e non oltre tre giorni lavorativi dalla data dell'effettuazione dell'Operazione.

---

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 19, par. 9, della MAR, l'autorità competente (i.e. Consob) può deliberare di aumentare tale soglia fino a un ammontare massimo di Euro 20.000 (ventimila). In tal caso, prima dell'applicazione di tale soglia, la Consob dovrà informare l'European Securities and Markets Authority (ESMA) di tale decisione, nonché delle relative motivazioni con particolare riferimento alle condizioni di mercato. L'elenco dei valori soglia vigenti e le motivazioni adottate dalle autorità competenti a loro giustificazione saranno pubblicati sul sito Internet dell'ESMA.

<sup>4</sup> Cfr. nota 5.

- 4.2** La Società, con la funzione Affari Societari, comunica al mercato, con le modalità previste dalla Normativa *Internal Dealing*, le informazioni ricevute ai sensi del precedente paragrafo 4.1 entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello in cui ha ricevuto l'informativa e comunque entro e non oltre tre giorni di mercato aperto dalla data dell'effettuazione dell'Operazione e le trasmette contestualmente al meccanismo di stoccaggio autorizzato dalla Consob. Ai fini di consentire il rispetto di tale previsione, i Soggetti Rilevanti, ove possibile, notificano alla funzione Affari Societari le Operazioni entro il giorno di mercato aperto successivo alla data dell'Operazione.
- 4.3** Le comunicazioni alla Società e a Consob compiute dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Associate ai sensi del precedente paragrafo 4.1 devono essere effettuate utilizzando lo schema indicato nell'allegato unico al Regolamento 2016/523 (qui allegato sub 1), come di tempo in tempo vigente, ovvero secondo le diverse modalità previste dalla Normativa *Internal Dealing*. Tale schema deve essere trasmesso dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Associate mediante mezzi elettronici conformi a quelli indicati da Consob che assicurino la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni durante tutta la trasmissione e garantiscano la certezza della fonte dell'informazione trasmessa.
- 4.4** Le comunicazioni al pubblico e al meccanismo di stoccaggio autorizzato dalla Consob previste dal presente Articolo 4 devono essere effettuate utilizzando lo schema indicato nell'allegato unico al Regolamento 2016/523 (qui allegato sub 1), come di tempo in tempo vigente, ovvero secondo le diverse modalità previste dalla Normativa *Internal Dealing*.
- 4.5** La Società pubblica sul proprio sito internet tutte le comunicazioni previste dal presente Articolo 4 della Procedura *Internal Dealing*. La funzione Affari Societari si coordina con l'*Investor Relator*, ai fini dell'effettuazione di tale pubblicazione.

## **5 Accettazione della Procedura di *Internal Dealing* e obblighi dei Soggetti Rilevanti**

- 5.1** Tutti i Soggetti Rilevanti, mediante sottoscrizione del modulo di cui all'Allegato 2, accettano la presente Procedura di *Internal Dealing* e si impegnano a rispettarne le previsioni.
- 5.2** I Soggetti Rilevanti devono notificare per iscritto alle rispettive Persone Strettamente Associate (i) gli obblighi ai quali esse sono tenute ai sensi della presente Procedura di *Internal Dealing* e della Normativa *Internal Dealing* di tempo in tempo vigente, nonché (ii) la sussistenza delle condizioni in base alle quali esse sono tenute a tali obblighi ai sensi della Procedura di *Internal Dealing* e della Normativa *Internal Dealing*.
- 5.3** I Soggetti Rilevanti sono tenuti a conservare copia della notifica effettuata ai sensi del precedente paragrafo 5.2, esibendola a semplice richiesta scritta della Società e delle autorità competenti.

## **6 Limitazioni al compimento di operazioni effettuate dai soggetti rilevanti ("*black-out periods*")**

- 6.1** Ai Soggetti Rilevanti è fatto divieto di compiere le Operazioni previste dall'Articolo 3 della presente Procedura *Internal Dealing* e dalla Normativa *Internal Dealing* nei 30 (trenta) giorni precedenti la diffusione al pubblico dei dati

economico-finanziari di periodo che la Società è tenuta a rendere pubblici secondo le regole della sede di negoziazione delle proprie azioni ovvero secondo la normativa applicabile (i “**Black-out Periods**”).

E' fatta salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione (o, in casi di urgenza, del Presidente del Consiglio di Amministrazione, del Vice Presidente Esecutivo e dell'Amministratore Delegato) di individuare ulteriori periodi in cui l'effettuazione di Operazioni da parte dei Soggetti Rilevanti è soggetta a limiti o divieti. In tal caso la funzione Affari Societari darà tempestiva comunicazione a ciascun Soggetto Rilevante, con preavviso telefonico seguito da messaggio via fax oppure via e-mail, dei periodi di limitazione o divieto, delle Operazioni oggetto di limitazione o divieto e della data di decorrenza dei periodi medesimi.

- 6.2** Previa richiesta motivata da parte di uno dei Soggetti Rilevanti, il Consiglio di Amministrazione (o, in casi di urgenza, del Presidente del Consiglio di Amministrazione/ del Vice Presidente/ e dell'Amministratore Delegato) ha la facoltà di autorizzare il soggetto richiedente a compiere un'Operazione in un *Black-out Period*, così derogando al divieto di cui al paragrafo 6.1, nei seguenti casi: (i) sulla base di una valutazione effettuata caso per caso in presenza di circostanze eccezionali, ovvero (ii) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso di Operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora operazioni in cui l'interesse beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni, in ogni caso nei limiti e con le modalità prescritte dalla normativa legislativa e regolamentare tempo per tempo vigente.

## 7 Soggetto preposto

- 7.1** La funzione Affari Societari è individuata quale soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al pubblico delle informazioni previste dalla Procedura di *Internal Dealing* e dalla Normativa *Internal Dealing* (il “**Soggetto Preposto**”).
- 7.2** La funzione Affari Societari notifica per iscritto ai Soggetti Rilevanti gli obblighi gravanti su di essi ai sensi dell'articolo 19 della MAR, ivi incluso l'obbligo di fornire informativa alle Persone Strettamente Associate della loro identificazione e degli obblighi a loro carico.
- 7.3** La funzione Affari Societari fornisce ai Soggetti Rilevanti e alle Persone Strettamente Associate interpretazioni in merito all'obbligo di comunicazione o meno di determinate fattispecie e, più in generale, in merito alla presente Procedura di *Internal Dealing*.
- 7.4** La funzione Affari Societari monitora la corretta e puntuale applicazione della Procedura di *Internal Dealing*, sottoponendo al Consiglio di Amministrazione le eventuali proposte di modifica e/o integrazione della Procedura di *Internal Dealing* che si possano rendere nel tempo opportune o necessarie.
- 7.5** La funzione Affari Societari redige e aggiorna l'Elenco e, inoltre, conserva in apposito archivio – anche elettronico - tutte le comunicazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Associate ed effettuate alla Consob e al mercato.
- 7.6** La funzione Affari Societari ha il diritto di richiedere a ciascun Soggetto Rilevante ogni informazione, chiarimento e/o integrazione – anche relativa alle rispettive Persone Strettamente Associate – necessaria e/o utile ai fini dell'attuazione della presente Procedura di *Internal Dealing*. Il Soggetto Rilevante destinatario della richiesta è



tenuto a rispondere al Soggetto Preposto tempestivamente e comunque in tempo utile per garantire il rispetto della Procedura di *Internal Dealing*.

## 8 Trattamento dei dati personali

- 8.1** I dati personali dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Associate saranno oggetto di trattamento in conformità e ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalla Procedura di *Internal Dealing* e della Normativa *Internal Dealing*.
- 8.2** Il conferimento di tali dati da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Associate è obbligatorio al fine di consentire l'adempimento degli obblighi previsti dalla Procedura di *Internal Dealing* e dalla Normativa *Internal Dealing*.
- 8.3** Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali, sono comunicati dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Associate solo i dati necessari al raggiungimento delle specifiche finalità cui sono destinati e sono comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, alle finalità o ai compiti in precedenza indicati.
- 8.4** I dati personali di cui al presente Articolo sono conservati per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati ricevuti.

## 9 Modifiche e integrazioni

- 9.1** Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è autorizzato ad apportare alla presente Procedura di *Internal Dealing* le modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie a seguito di provvedimenti di legge o regolamentari ovvero a modifiche organizzative della Società.
- 9.2** La funzione Affari Societari provvede senza indugio a comunicare per iscritto ai Soggetti Rilevanti le modifiche e/o le integrazioni della Procedura di *Internal Dealing* di cui al presente articolo e si attiva al fine di ottenere l'accettazione della Procedura come modificata in conformità al precedente paragrafo 9.1, nelle forme e con le modalità indicate nel precedente Articolo 5.

## 10 Efficacia e sanzioni

- 10.1** Fermi gli obblighi previsti dalla legge, la presente Procedura di *Internal Dealing*, così come modificata e integrata, ha efficacia a partire dalla data di sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società.
- 10.2** L'inosservanza della Procedura di *Internal Dealing* comporta la responsabilità di cui alla Normativa *Internal Dealing* e alle altre disposizioni normative di tempo in tempo vigenti. In particolare, le sanzioni previste dalla MAR sono stabilite dagli Stati membri e sono:
- (a) sanzioni amministrative pecuniarie: (i) nel caso di persone fisiche, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno Euro 500.000; e (ii) nel caso di persone giuridiche, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno Euro 1.000.000.
  - (b) misure amministrative non pecuniarie (es. ingiunzione, ordine di restituzione dei guadagni).

**10.3** L'applicazione delle predette sanzioni da parte delle autorità preposte non pregiudica per la società danneggiata la possibilità di rivalersi per ogni conseguenza pregiudizievole nei confronti dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Associate.

**10.4** Per i Soggetti Rilevanti che siano dipendenti della Società o di sue controllate, l'inosservanza della Procedura di *Internal Dealing* costituisce un comportamento illecito sanzionabile a livello disciplinare.

## 11 Allegato 1

Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente associate ai sensi del Regolamento 2016/523.

<b>1</b>	<b>Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata</b>	
a)	Nome	[Per le persone fisiche: nome e cognome.] [Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]
<b>2</b>	<b>Motivo della notifica</b>	
a)	Posizione/qualifica	[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.] [Per le persone strettamente associate, — indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione; — nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]
b)	Notifica iniziale/modifica	[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]
<b>3</b>	<b>Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta</b>	
a)	Nome	[Nome completo dell'entità.]
b)	LEI	[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]
<b>4</b>	<b>Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate</b>	
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione	[— Indicare la natura dello strumento: — un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito; — una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione. — Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]
b)	Natura dell'operazione	[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 <sup>(1)</sup> della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014. A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]

c)	Prezzo/i e volume/i	Prezzo/i	Volume/i
		<p><i>[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.</i></p> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p>	
d)	Informazioni aggregate — Volume aggregato — Prezzo	<p><i>[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>— si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione;</i></li> <li><i>— sono della stessa natura;</i></li> <li><i>— sono effettuate lo stesso giorno e</i></li> <li><i>— sono effettuate nello stesso luogo;</i></li> </ul> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p> <p><i>[Informazioni sui prezzi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>— nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;</i></li> <li><i>— nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate.</i></li> </ul> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p>	
e)	Data dell'operazione	<p><i>[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata.</i></p> <p><i>Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]</i></p>	
f)	Luogo dell'operazione	<p><i>[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'inter-nalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o</i></p> <p><i>se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]</i></p>	

(<sup>1</sup>) Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

## 12 Allegato 2

### Dichiarazione di accettazione della Procedura di *Internal Dealing*

(Luogo e data)

Io sottoscritto

- 
- preso atto di essere stato incluso tra i “Soggetti Rilevanti” ai sensi della Procedura di *Internal Dealing* di Cerved Information Solutions S.p.A. (le cui definizioni, ove non diversamente disposto, si intendono qui integralmente richiamate);
  - attestando di aver letto e compreso la suddetta Procedura di *Internal Dealing*;
  - consapevole degli obblighi previsti dalla normativa applicabile in materia di *internal dealing*,

#### MI IMPEGNO

- a osservare e adempiere puntualmente agli obblighi previsti dalla Procedura di *Internal Dealing*, dalla Normativa *Internal Dealing* e dalle altre disposizioni di legge e di regolamento di tempo in tempo applicabili;
- a tenere indenne Cerved Information Solutions S.p.A. da ogni conseguenza pregiudizievole che alla stessa dovesse derivare dalla mancata, ritardata o inesatta osservanza da parte mia degli obblighi previsti dalla Procedura di *Internal Dealing*; e
- a notificare per iscritto alle “Persone Strettamente Associate” al sottoscritto (come definite nella Procedura di *Internal Dealing*) gli obblighi ai quali esse sono tenute ai sensi della Procedura di *Internal Dealing*, della Normativa *Internal Dealing* e delle altre disposizioni di legge e di regolamento di tempo in tempo vigenti, e

#### INDICO

i seguenti nominativi delle “Persone Strettamente Associate” riconducibili al sottoscritto:

Cognome e Nome / Denominazione sociale	Luogo e data di nascita / Indirizzo della sede sociale	Codice fiscale	Tipo di legame

---

(firma)

Ai sensi della normativa sul trattamento dei dati personali, presto irrevocabile consenso al trattamento dei dati anche al fine di consentire gli adempimenti di cui alla normativa primaria e secondaria.

---

(firma)

---

(data)